

Allegato "A" al N. 25655/12046 Rep.

STATUTO DI FONDAZIONE ONLUS

Art.1

DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE AMANI**" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art.2

SEDE

La Fondazione ha sede in Via Tortona 86, 20144 Milano

Art.3

SCOPO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di svolgere la propria attività nel settore della beneficenza anche attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore innanzitutto della Associazione Amani Onlus e in generale di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei medesimi settori per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per raggiungere i propri scopi la fondazione svolgerà le seguenti attività in ispirazione e coerenza con lo scopo sociale dell'Associazione Amani Onlus stessa quali:

- supporto a progetti di documentazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alla pace a favore di tutti quei paesi che si trovano in una situazione di guerra, di difficoltà o in via di sviluppo;
- supporto economico/finanziario a progetti di sviluppo pensati e concordati con i "partners" dell'Associazione Amani Onlus e volti a favorire uno sviluppo sostenibile e atto a gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali;
- supporto a progetti di formazione, in primo luogo destinati alle persone che collaborano ai progetti della Fondazione stessa e dell'Associazione Amani Onlus.
- promozione di relazioni di scambio e di collaborazione fra soggetti impegnati in attività che abbiano fini e aspirazioni coerenti con quelle della Fondazione e dell'Associazione Amani Onlus.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art.4

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dalla dotazione iniziale costituente fondo inalienabile a garanzia del perseguimento delle finalità istituzionali;
2. dal fondo di gestione rappresentato da:

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio,
- b). da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio,
- c) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b. delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c. delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. il Segretario;
- d. il Revisore dei Conti;
- e. il Comitato Tecnico/Scientifico

Art.6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 membri e massimo di 5 membri. I Consiglieri sono nominati direttamente dall'Associazione Amani Onlus attraverso la sua Assemblea.

In caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri minore o uguale a 4, almeno 1 Consigliere deve essere scelto al di fuori della base sociale corrente di Amani Onlus. In caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari a 5, almeno 2 Consiglieri devono essere scelti al di fuori della base sociale corrente di Amani Onlus.

Qualora uno o più consiglieri per qualsiasi motivo lascino la carica, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione fino alla successiva Assemblea dell'Associazione. La sostituzione si applica ad un massimo di 2 consiglieri se il Consiglio in carica è di almeno 4, altrimenti ad un solo consigliere. L'Assemblea dell'Associazione provvede al reintegro del Consiglio della Fondazione nella sua riunione successiva.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili non più di tre volte.

Art.7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;
- c. nomina il Presidente e il Vice Presidente;

- d. delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - e. delibera la concessione delle erogazioni;
 - f. amministra il patrimonio della Fondazione;
 - g. informa annualmente l'Assemblea di Amani Onlus sul proprio operato recependo eventuali indicazioni in merito agli indirizzi di carattere strategico della Fondazione
 - h. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
 - i. nomina il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e, con riferimento al suo eventuale trattamento economico, in linea con le previsioni di cui al seguente Art.14;
 - l. nomina i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico e attribuisce loro le funzioni e ne determina il trattamento giuridico nei limiti di cui al citato D. Lgs.4 dicembre 1997 n. 460;
 - m. delibera le modifiche allo Statuto e, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione Amani Onlus, le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.
- Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega, per periodi non superiori a un anno, con facoltà di rinnovo.

Art.8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 2 Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno 3 Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 5 Consiglieri ovvero almeno 4 Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio, ovvero la partecipazione al Consiglio da parte di uno o più Consiglieri, possono avvenire anche attraverso l'utilizzo di modalità quali videoconferenza ovvero teleconferenza.

Art.9

PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal

Consiglio, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; può delegare il Vicepresidente o altro consigliere.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.10

SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art.11

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea di Amani Onlus e scelto seguendo un principio generale di indipendenza dai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché dalla base sociale di Amani Onlus stessa.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.12

COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Tecnico/Scientifico composto da 2 a 4 componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 3.

I componenti il Comitato Tecnico/Scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona

dallo stesso designata.

Art.13

Il Comitato Tecnico/Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione;

Art.14

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio. Eventuali remunerazioni devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea di Amani Onlus.

Art.15

BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, oppure destinati all'incremento del patrimonio.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.16

SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, in prima istanza ad Amani Onlus, e, qualora Amani Onlus non fosse più in attività, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art.17

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

F.TO GIANMARCO ELIA

F.TO PIPPO RANCI ORTIGOSA

F.TO GALLINA ILARIO

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

